



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555.RR. 01.126.C.2684

Roma, 16.06.15
data protocollo

OGGETTO: Assenze dal servizio per malattia riconosciuta causa di servizio e produttività collettiva – Quesito.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP
= R O M A =
Rif. Prot. 0074/29.BO.1.Ton
del 27 marzo 2015

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, la Questura di Ferrara ha riferito di aver applicato la normativa vigente e le circolari ministeriali in materia di "Fondo efficienza servizi istituzionali".

Dette circolari, come noto, stabiliscono precise regole per la determinazione delle presenze ai fini del compenso per la produttività collettiva prevedendo che: "... tra le assenze per malattia sono da equiparare ai giorni di effettiva presenza quelle dovute ad infermità conseguenti ad infortuni occorsi in servizio, per le quali si prescinde dall'anno in cui l'infortunio si è verificato..." "resta fermo che le assenze in argomento possono equipararsi ai giorni di effettiva presenza solo quando vi sia correlazione diretta con l'infortunio occorso in servizio..." , la correlazione che deve essere debitamente certificata.

E' stato riferito che nel caso segnalato da codesta O.S., il dipendente ha prodotto documentazione dalla quale non si evince tale "diretta correlazione" della patologia indicata in diagnosi con il pregresso infortunio, in quanto la certificazione medica agli atti dell'Ufficio non evidenzia tale nesso di causalità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Infatti, elemento necessario ed indispensabile ai fini dell'attribuzione del compenso della produttività collettiva, come tra l'altro ribadito dalla circolare della Direzione Centrale di Sanità, sono *"le valutazioni volte ad accertare la correlazione tra infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e periodi di assenza lavorativa dei dipendenti... hanno carattere amministrativo e per tale motivo sono di competenza degli Uffici preposti alla gestione del personale dipendente che non possono essere vincolati a dichiarazioni rese in merito dai dipendenti o ad attestazioni riportate in certificazioni di malattia prodotte da medici non appartenenti all'Amministrazione"*.

Infine, è stato riferito che il dipendente (al quale è stato notificato il parere del medico competente) è stato invitato a produrre ulteriore e specifica documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari e disposti dalla disciplina vigente, in mancanza dei quali la domanda non potrà essere accolta.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi